

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 417

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**STANZANI GHEDINI, RUTELLI,  
TEODORI, D'AMATO LUIGI, MODUGNO, ZEVI**

*Presentata il 2 luglio 1987*

**Modifiche alle leggi che prevedono la nomina e disciplinano  
le attribuzioni delle Commissioni parlamentari bicamerali**

COLLEGHI DEPUTATI! — Mentre si discute molto intensamente sulle riforme istituzionali e sulle modifiche della Costituzione, in ordine alle quali il gruppo radicale più volte ha espresso il proprio parere nel senso che non appaiono necessarie né tantomeno opportune dal momento che il problema reale del nostro Paese è quello di attuare la Costituzione, per lungo tempo inapplicata, riteniamo con la presente proposta di legge di offrire un contributo che valga a restituire al dettato costituzionale pieno vigore.

Per questo ci permettiamo di proporre all'approvazione del Parlamento l'abrogazione di quelle leggi che prevedono l'istituzione di Commissioni bicamerali, che non trovano il loro fondamento nella Costituzione od in leggi costituzionali. Dette Commissioni bicamerali, che ormai rag-

giungono un numero elevato, di fatto costituiscono un *tertium genus* rispetto ai due rami del Parlamento; nei loro confronti non esiste la possibilità di esercizio dei sindacati previsti dai regolamenti, posseggono dei loro bilanci e non sono sottoposte a controllo alcuno.

Per quanto concerne l'articolo 1 della proposta, si osserva che i poteri di controllo di cui al primo comma, sulla programmazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno, possono essere fatti rientrare nelle competenze delle Commissioni Bilancio-Programmazione economica dei due rami del Parlamento, mentre l'attuazione dei singoli interventi può essere eseguita dalle Commissioni competenti per il settore interessato (Attività produttive-Industria per il settore industriale e commerciale privato; Agricol-

tura per il campo agricolo; Ambiente-Lavori pubblici per le grandi infrastrutture pubbliche). L'espressione dei pareri sui progetti di legge concernenti il Mezzogiorno, di cui al secondo comma, già eccezione clamorosa alle norme costituzionali e regolamentari che disciplinano il procedimento legislativo, rientrerebbe automaticamente tra le competenze della Commissione Bilancio e programmazione. Per quanto concerne i poteri di informazione e di indagine, di essi sono provviste le Commissioni permanenti.

Con riferimento all'articolo 2, sembra di poter affermare che le competenze appartengono, per quanto concerne l'esame preventivo dei programmi di utilizzazione del fondo per la riconversione industriale, alla Commissione Attività produttive-Industria, mentre l'esame preventivo dei programmi di intervento delle partecipazioni statali e delle proposte di nomina dei presidenti degli enti di gestione delle stesse appartiene alla commissione Bilancio-Programmazione economica.

Sull'articolo 3 appare evidente la competenza delle Commissioni Affari costituzionali e Difesa.

Per quanto concerne l'articolo 4, l'uso dei normali poteri ispettivi delle Commi-

sioni Finanze dei due rami del Parlamento consente l'esercizio dei compiti di vigilanza.

Con riferimento all'articolo 5, le competenze spettano alle Commissioni Attività produttive-Industria dei due rami del Parlamento.

Con riferimento all'articolo 6, sembra evidente che i compiti della Commissione bicamerale possono essere svolti dalle Commissioni Attività produttive della Camera dei deputati e Industria del Senato della Repubblica.

Per l'articolo 7, risalta la competenza delle Commissioni Affari sociali della Camera dei deputati e Igiene e sanità del Senato della Repubblica.

Per quanto riguarda l'articolo 8, la competenza consultiva propria della Commissione bicamerale può essere ricondotta nell'ambito della competenza spettante alle Commissioni Finanze.

Con l'articolo 9 le funzioni già della Commissione bicamerale possono essere affidate alle Commissioni Affari esteri.

Abbiamo ritenuto di mantenere nella loro composizione attuale la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e le Commissioni di inchiesta tuttora esistenti, data la loro particolarità.

**PROPOSTA DI LEGGE**

PAGINA BIANCA

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. L'articolo 2 della legge 2 maggio 1976, n. 183, recante disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-1980, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — 1. I poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno sono esercitati dalle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ».

## ART. 2.

1. L'articolo 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore, è sostituito dal seguente:

« ART. 13. — 1. L'esame preventivo dei programmi di utilizzazione del "fondo" di cui all'articolo 3 e dei programmi di intervento delle partecipazioni statali è svolto dalle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

2. Fino a quando non saranno diversamente regolate le procedure di nomina dei presidenti degli enti di gestione delle partecipazioni statali, le relative proposte di nomina sono comunicate alle Commissioni di cui al presente articolo, corredate da una motivata relazione. Nel termine di venti giorni dalla comunicazione, entro il quale le Commissioni possono esprimere il proprio parere, il Governo procede alla nomina definitiva.

3. Il Ministro delle partecipazioni statali trasmette alle Commissioni:

a) i programmi approvati ai sensi del primo comma dell'articolo 12;

b) copia della relazione di cui al nono comma dello stesso articolo 12;

c) relazione illustrativa degli atti ministeriali di indirizzo e delle direttive in ordine all'ingresso di imprese a partecipazione statale in nuovi settori produttivi, alla acquisizione di imprese ed agli smobilizzi.

4. A richiesta delle Commissioni, il Ministro delle partecipazioni statali fornisce ogni ulteriore elemento conoscitivo e provvede affinché presidenti e direttori generali degli enti di gestione si presentino alle Commissioni per fornire direttamente informazioni e dati in ordine all'andamento delle gestioni degli enti e delle società collegate.

5. Al fine di verificare l'attuazione dei programmi deliberati e l'andamento della gestione del "fondo" di cui all'articolo 3, il Ministro del bilancio e della programmazione economica riferisce semestralmente alle Commissioni parlamentari competenti sull'andamento della gestione stessa e su tutti i provvedimenti del CIPI di cui all'articolo 2 ».

### ART. 3.

1. L'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato, è sostituito dal seguente:

« ART. 11. — 1. Il Governo riferisce semestralmente al Parlamento, con una relazione scritta, sulla politica informativa e della sicurezza, e sui risultati ottenuti. Gli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari, delle Commissioni Affari costituzionali e Difesa della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica esercitano il controllo sull'applicazione dei principi stabiliti dalla presente legge. A tal fine essi possono chiedere al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 informazioni sulle linee essenziali delle strutture e dell'attività dei servizi e formulare proposte e rilievi.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri può opporre, indicandone con sintetica motivazione le ragioni essenziali, l'esigenza di tutela del segreto in ordine alle informazioni che a suo giudizio eccedono i limiti di cui al comma 1. In questo caso, gli uffici di presidenza come sopra composti, ove ritengano a maggioranza assoluta dei loro componenti che l'opposizione del segreto non sia fondata, ne riferiscono a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.

3. I componenti degli uffici sopra menzionati sono vincolati al segreto relativamente alle informazioni acquisite ed alle proposte e ai rilievi formulati ai sensi del primo comma.

4. Gli atti dei lavori sono coperti dal segreto ».

#### ART. 4.

1. L'articolo 2 della legge 27 marzo 1976, n. 60, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, recante norme per l'attuazione del sistema informativo del Ministero delle finanze e per il funzionamento dell'anagrafe tributaria, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — 1. Il compito della vigilanza sull'anagrafe tributaria è esercitato dalle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ».

#### ART. 5.

1. L'articolo 19 della legge 15 dicembre 1971, n. 1240, recante norme relative alla ristrutturazione del Comitato nazionale per l'energia nucleare, è sostituito dal seguente:

« ART. 19. — 1. Successivamente alla presentazione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del conto consuntivo, il presidente del consiglio di amministrazione del CNEN, o un

suo delegato, sarà chiamato ad illustrare i programmi attuati ed i risultati conseguiti nelle ricerche, di fronte alle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ».

#### ART. 6.

1. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1973, n. 880, recante localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — Dopo la presentazione al Ministro dell'industria, commercio e artigianato del conto consuntivo, il Presidente del Consiglio di amministrazione dell'ENEL è chiamato ad illustrare l'attività dell'ente, con specifico riferimento alla costituzione di nuovi impianti, di fronte alle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ».

#### ART. 7.

1. L'articolo 79 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del servizio sanitario nazionale, è sostituito dal seguente:

« ART. 79. — 1. Le norme delegate previste dalla presente legge sono emanate, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'interno e del bilancio e della programmazione economica e degli altri Ministri, in ragione delle rispettive competenze indicate nei precedenti articoli, adottando la procedura completamente prevista dall'articolo 8 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

2. Per l'esercizio delle deleghe di cui agli articoli 23, 24, 37, 42 e 59 in luogo della Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni ed integrazioni, i

pareri sono espressi dalle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ».

#### ART. 8.

1. I commi primo e secondo dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria, sono sostituiti dai seguenti:

« Le disposizioni previste dagli articoli precedenti, salvo quanto stabilito dal n. 3) dell'articolo 12, saranno emanate con uno o più decreti legislativi, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro e del bilancio, sentito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dalla presente legge e previo parere delle Commissioni di cui al comma precedente, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, sulle materie indicate dall'articolo 11 fino alla scadenza del termine di cui al comma seguente ».

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, primo e secondo capoverso, sono emanati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il parere di cui allo stesso comma 1, primo capoverso, è richiesto non oltre il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, ed è espresso entro novanta giorni dalla stessa data di entrata in vigore.

#### ART. 9.

1. L'articolo 12 della legge 29 aprile 1976, n. 178, è sostituito dal seguente:

« ART. 12. — 1. Il Ministro per i lavori pubblici entro il termine di trenta giorni

dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente articolo 5, provvede, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, al riparto tra i comuni interessati dei fondi disponibili, articolati per anni finanziari sulla base del numero e della consistenza degli alloggi da costruire nel territorio di ciascuno di essi.

2. Il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle risultanze dell'anno precedente, sentite le Commissioni di cui al comma 1, può disporre, entro il 15 febbraio di ciascun anno finanziario, che le somme di cui al comma 1 siano erogate in misura diversa da quella stabilita nel riparto in relazione alle esigenze di spesa, con variazioni in eccesso o in difetto non superiori al 30 per cento, fermo restando lo stanziamento complessivo.

3. Il Ministro dei lavori pubblici presenta ogni sei mesi al Parlamento una relazione sull'attuazione della presente legge e sull'opera di ricostruzione nella valle del Belice ».

#### ART. 10.

1. Il comma terzo dell'articolo 1 della legge 3 ottobre 1977, n. 863, è sostituito dal seguente:

« I decreti di cui al precedente comma saranno sottoposti al parere non vincolante delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Si prescinde dal parere delle Commissioni parlamentari qualora questo non sia espresso entro quindici giorni dalla richiesta ».